

A.M.A.R. Conciliazione

Associazione metodi alternativi di risoluzione delle controversie e gestione della mediazione finalizzata alla Conciliazione

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

- a. E' costituita un'Associazione di diritto privato, denominata «Associazione Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie e gestione della mediazione finalizzata alla Conciliazione » - A.M.A.R Conciliazione, d'ora in avanti definita A.M.A.R.
- b. A.M.A.R. ha sede in **Milano**.
- c. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
- d. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- e. L'Associazione si avvarrà' del dominio www.amar-conciliazione.it per perseguire i propri fini.

Art. 2 - Scopi e fine associativo

- a. A.M.A.R. non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.
- b. A.M.A.R. viene costituita al fine di porre in essere e gestire strumenti alternativi alle vie giurisdizionali in materia di prevenzione dei conflitti e di definizione stragiudiziale delle controversie. A.M.A.R. ha, pertanto, fra le sue preminenti finalità quella di porsi, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti, come Organismo deputato a promuovere, realizzare e gestire la mediazione finalizzata alla conciliazione delle liti, anche in via telematica, in ossequio alle vigenti norme di legge, coadiuvando ed assistendo gli associati Mediatori nell'effettivo svolgimento di tale attività professionale.
- c. A.M.A.R. si propone, inoltre, come scopi la diffusione e la promozione della cultura dei metodi «ADR», in particolare della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, come metodi utilizzabili per la gestione e la risoluzione dei conflitti, e ciò mediante lo studio, la divulgazione e la diffusione tra i cittadini, le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati, le istituzioni pubbliche e private, le fondazioni ed il mondo economico in generale, della conoscenza dei predetti metodi «ADR», anche al fine di consentire la riduzione e la deflazione del contenzioso giurisdizionale in conformità ai precetti costituzionali.
- d. A.M.A.R ha quale fine anche quello di promuovere e organizzare, anche direttamente, la formazione della figura professionale del Mediatore - Conciliatore nel rispetto delle disposizioni di volta in volta stabilite dalle specifiche norme di legge e di promuovere l'organizzazione di incontri tra professionisti del settore, organizzare seminari e convegni o conferenze di aggiornamento.
- e. L'associazione potrà svolgere qualsiasi altro tipo di attività purché volta al conseguimento del fine associativo.

Art. 3 - Attività

Per il perseguimento dei propri fini e scopi l'Associazione:

- a. Istituirà e gestirà un elenco, o più elenchi differenziati per materia, di Mediatori nei quali verranno iscritti tutti gli associati persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme di legge per lo svolgimento dell'attività professionale di Mediatore in una o più materie.
- b. Costituirà una Segreteria Operativa con il compito di istituire un Ruolo Generale cronologico delle controversie che verranno proposte all'Associazione in qualità di Organismo autorizzato dalle Amministrazioni competenti allo svolgimento dell'attività di mediazione. Il Ruolo Generale verrà gestito con sistemi elettronici e cartacei in piena ottemperanza alle norme di legge e le controversie verranno assegnate ai singoli Mediatori in base alle specifiche competenze degli stessi e in base ad un sistema di equa ripartizione. La Segreteria operativa avrà anche il compito di conservare tutta la documentazione che l'Associazione, in qualità di Organismo autorizzato dalle Amministrazioni competenti allo svolgimento dell'attività di mediazione, è obbligato a tenere a norma di legge.
- c. Potrà intraprendere ogni iniziativa necessaria e comunque utile alla piena realizzazione dei fini associativi.
- d. Potrà istituire un Ufficio di coordinamento teso a favorire un costante flusso di informazioni tra i propri associati, nonché tra l'Associazione e gli enti associati o convenzionati.
- e. Potrà istituire un ufficio stampa al fine di diffondere, sia al proprio interno che all'esterno, a livello locale, nazionale e internazionale, tutte le notizie in merito alle proprie iniziative ed alle attività, nonché alle azioni intraprese e da intraprendere.

Art. 4 - Soci e modalità di associazione

a. Gli associati possono essere:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
- soci sostenitori

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli che saranno riconosciuti tali con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo avendo specificamente contribuito al potenziamento dell'associazione, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale ed agli altri contributi stabiliti all'atto della costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari sono tutte le persone fisiche e giuridiche (con o senza personalità giuridica), istituzioni pubbliche e private che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione ed intendano aderire per il raggiungimento delle finalità statutarie.

I soci onorari sono persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione in quanto si siano distinte nell'ambito delle discipline di ADR, in particolare della mediazione e della conciliazione.

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che intendano sostenere l'Associazione con contributi economici o in natura, volti al sostenimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

La quota associativa è intrasmissibile.

- b. La qualifica di associato si ottiene presentando una domanda scritta che comporti l'espressa assunzione dei seguenti obblighi:
- adesione alla piattaforma programmatica dell'Associazione
 - osservanza dello Statuto
 - osservanza delle direttive stabilite dagli Organi dell'Associazione
 - corresponsione della quota associativa.

Nel caso di persone fisiche, l'aspirante associato dovrà specificare nella domanda le proprie competenze professionali indicando se sia in possesso, o meno, dei requisiti per essere iscritto in uno o più degli elenchi tenuti dall'Associazione in qualità di Organismo autorizzato allo svolgimento della mediazione e, in caso positivo, se chiedi di essere inserito in uno o più degli elenchi per i quali sia in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla legge e/o dall'Associazione stessa.

- c. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo il ricevimento della domanda. Il Consiglio Direttivo può richiedere all'aspirante associato ulteriori notizie al fine di poter effettuare una valutazione della domanda più completa ed esaustiva.

L'accettazione o la mancata accettazione della domanda verrà comunicata per iscritto tramite lettera raccomandata.

Nel caso di persone fisiche, la domanda può essere accettata con riserva di iscrizione negli elenchi dei Mediatori dell'Associazione previo conseguimento di ulteriori requisiti richiesti dall'Associazione oltre a quelli di legge.

- d. I soci ordinari devono versare le quote associative di ammissione e le quote annuali così come qualsiasi altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro 30 giorni dalla scadenza annuale saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione, da effettuarsi, in caso di rinnovo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione procederà legalmente nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolte o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

In caso di mancato versamento della quota associativa nel termine sopra indicato e sino all'eventuale delibera di decadenza di cui al successivo art. 5.b.iii. il socio rimarrà temporaneamente sospeso.

- e. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la sospensione temporanea di un socio, per un tempo non superiore a quaranta giorni, per accertare e valutare eventuali responsabilità dello stesso.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

- a. Gli associati (soci fondatori e ordinari) hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali,
- a ricevere informazioni e notizie o pubblicazioni dell'Associazione,
- a essere iscritti negli elenchi dei Mediatori dell'Associazione, qualora ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei necessari requisiti
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali ed al voto, direttamente o per delega,
- a consultare i libri sociali.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo o dagli organi sociali.

I soci onorari possono essere eletti per le cariche sociali.

- b. La qualifica di associato viene persa:

- i. in caso di decesso,
- ii. per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
- iii. per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di:
 - inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Associazione,
 - violazione delle norme del presente Statuto o dei regolamenti interni,
 - morosità o mancato versamento delle quote sociali da parte dei soci fondatori o delle quote associative annuali da parte degli altri soci o di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e dagli organi sociali o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione,
 - perdita dei requisiti di onorabilità,
 - mancato adempimento dei doveri inerenti la qualifica di socio,
- iv. per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 6 - Organi

- a. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario Generale
- il Collegio Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

- b. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se autorizzate e con le modalità che saranno stabilite da

Consiglio Direttivo; le spese dovranno essere comprovate da adeguata documentazione in regola con le norme di legge.

Art. 7 - L'Assemblea

- a. L'Assemblea dei soci di A.M.A.R. è organo sovrano dell'Associazione.
- b. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con la quota associativa; possono assistere anche i soci onorari e i soci sostenitori.
- c. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio ed a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un quarto dei soci.
- d. La convocazione avverrà tramite avviso scritto da inviare agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera semplice o tramite e-mail, telefax e qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento presso uno dei recapiti risultanti dal libro soci. La convocazione potrà avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi.
- e. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, dell'anno, mese, giorno e ora dell'adunanza e le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

Art. 8 - Forme dell'Assemblea

- a. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- b. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio.
- c. E' competenza dell'assemblea ordinaria:
 - i. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
 - ii. l'approvazione del consuntivo (rendiconto economico e finanziario), la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
 - iii. l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo con eventuale nomina del Presidente;
 - iv. la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, se l'assemblea ritiene di nominarlo in caso di mancata obbligatorietà per legge;
 - v. la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, se l'assemblea ritiene di nominarlo
 - vi. il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Milano;
 - vii. l'approvazione dei regolamenti interni;
 - viii. la deliberazione sull'ammissione di nuovi soci onorari e sostenitori;

- ix. l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o per cui l'intervento dell'Assemblea sia richiesto dal Consiglio Direttivo.
- d. E' competenza dell'assemblea straordinaria:
 - i. la modifica dello Statuto;
 - ii. lo scioglimento dell'associazione;
 - iii. la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

Art. 9 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

- a. L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente, o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, il quale è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento di questi, da un segretario nominato dal Presidente, che potrà anche essere non socio.
- b. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
- c. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in Italia, qualunque sia l'oggetto da trattare:
 - i. in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (fondatori e ordinari) e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega;
 - ii. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto,(fondatori e ordinari) presenti in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega.
- d. In deroga a quanto disposto precedentemente, le modifiche al presente statuto lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione devono essere deliberate secondo quanto previsto dall'art. 21, secondo e terzo comma c.c..
- e. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato, delega che dovrà essere conservata dall'Associazione. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
- f. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, anche mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò, in via esemplificativa, via videotelefono, videoconferenza o tramite altri mezzi telematici.
- g. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo diversa richiesta della maggioranza dei soci presenti all'assemblea; le cariche sociali vengono elette con votazione segreta, salvo diversa richiesta della maggioranza dei soci presenti all'assemblea.
- h. Ad ogni socio fondatore ed ordinario spetta un voto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

- a. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 sino a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
- b. Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea Ordinaria al momento della nomina.
- c. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - i. la gestione dell'Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi la sottoscrizione, acquisto e vendita di partecipazioni sociali, con finalità compatibili con lo scopo sociale;
 - ii. la nomina del Presidente, quando non sia stato designato dall'Assemblea, e del Vice-Presidente
 - iii. la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere
 - iv. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
 - v. la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - vi. deliberare sulle richieste di ammissione dei soci ordinari e accogliere le eventuali richieste di dimissioni dei Soci;
 - vii. determinare le tariffe dei diversi servizi e i compensi spettanti ai Mediatori associati; curare gli affari di ordine amministrativo;
 - viii. assumere e licenziare personale dipendente, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;
 - ix. ratificare lo schema del rendiconto economico e finanziario preventivo e lo schema di bilancio predisposti dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - x. predisporre il programma dell'attività sociale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - xi. procedere all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
 - xii. aderire alle convenzioni con enti pubblici e stipulare i contratti con i soggetti privati, che si rendano opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - xiii. deliberare la promozione di liti attive e la resistenza in liti passive;
 - xiv. deliberare il conferimento di incarichi professionali;
 - xv. costituire eventuali commissioni di studio o di lavoro;
 - xvi. approvare il Regolamento relativo alla procedura di mediazione ed eventuali altri regolamenti interni;
 - xvii. stabilire le quote associative
 - xviii. deliberare in merito alla decadenza ed esclusione dei soci
 - xix. decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
 - xx. deliberare il trasferimento della sede sociale in altro indirizzo nello stesso Comune;
 - xxi. istituire sedi secondarie in Italia e all'estero;

xxii.deliberare quant'altro ritenuto dal Consiglio Direttivo necessario per il buon funzionamento e sviluppo dell'Associazione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori del Consiglio Direttivo

a. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente, il quale deve in ogni caso procedere alla convocazione quando essa sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio. Nel caso la convocazione sia richiesta dai Consiglieri il Presidente deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione è operata in modo informale, anche via posta elettronica (email) o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'anno, mese, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

b. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento di questi, da un sostituto, anche non socio, nominato dal Presidente stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

c. Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente e ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le votazioni del Consiglio sono palesi, salvo diversa richiesta del Presidente oppure di un terzo dei presenti.

d. Il Consiglio Direttivo può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, anche mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò, in via esemplificativa, via videotelefono, videoconferenza o tramite altri mezzi telematici. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, trascritto sul libro delle adunanze del Consiglio a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

e. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché inferiore alla metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione fra i soci.

Art. 12 - Presidente e Vice-Presidente

a. Il Presidente è eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Per quanto afferisce al primo mandato la carica viene assunta da un membro designato tra i soci fondatori.

b. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione che può delegare per singoli atti. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse dell'Associazione.

c. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

- d. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 - Segretario Generale

- a. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; è il responsabile del corretto svolgimento delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio direttivo, provvedendo altresì a redigere i relativi verbali. Per quanto afferisce al primo mandato la carica viene assunta da un membro designato tra i soci fondatori.
Coadiuvando il Presidente in ogni atto, sovrintende all'organizzazione dell'Associazione e firma la corrispondenza ordinaria.
- b. Il Segretario è il depositario dei libri sociali.
- c. Il Segretario è responsabile della corretta tenuta degli elenchi dei Mediatori dell'Associazione e del Ruolo Generale delle controversie proposte all'Associazione in qualità di Organismo autorizzato allo svolgimento della mediazione.
- d. E' altresì responsabile della conservazione di tutti i documenti che l'Associazione sia tenuta a conservare in conformità del presente Statuto, o per legge, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla qualifica di Organismo autorizzato allo svolgimento della mediazione.
- e. In caso di impedimento, il Segretario ha facoltà di conferire delega per singoli atti ad un suo fiduciario.

Art. 14 - Tesoriere

- a. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti ed è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. Per quanto afferisce al primo mandato la carica viene assunta da un membro designato tra i soci fondatori.
- b. Ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, di aprire conti correnti bancari e postali a nome dell'Associazione, dei quali cura la gestione, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.
- c. Redige annualmente il bilancio preventivo nonché consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per la ratifica e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
- d. In caso di impedimento, il Tesoriere ha facoltà di conferire delega per singoli atti ad un suo fiduciario.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

- a. Salvo che sia obbligatorio a norma di legge, è in facoltà dell'Assemblea degli associati nominare il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea come per le altre cariche sociali. I membri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili; la carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione e possono essere nominati revisori anche non soci.

- b. Alla prima riunione, il Collegio elegge il Presidente se non nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.
- c. Il Collegio vigila sul rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione, controlla la contabilità e i bilanci annuali e verifica l'osservanza delle norme dettate dallo Statuto.

Art. 16 - Collegio dei Proviviri

- a. E' in facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio dei Proviviri che è composto da tre membri e due supplenti; i membri durano in carica tre esercizi.
- b. Sono sottoposte al Collegio dei proviviri le questioni che non sono riservate agli altri organi dell'Associazione, per dirimere questioni tra soci o tra organi sociali o formulare pareri su richiesta dell'Organo Direttivo.

Art. 17 - Patrimonio - Entrate dell'Associazione

- a. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - i. versamenti delle quote sociali dei soci fondatori
 - ii. beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - iii. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - iv. eventuali erogazioni, lasciti, donazioni
- b. L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - i. Quote associative versate annualmente degli associati;
 - ii. Contributi o finanziamenti dei soci fondatori
 - ii. Contributi versati liberamente dai Soci o da privati;
 - iii. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
 - iv Contributi di organismi internazionali;
 - v. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - vi. Da ogni entrata o provento di iniziative a qualsiasi titolo attuate o promosse dall'Associazione in _____ conformità con i suoi scopi.
- c. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i Soci, in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
È vietato distribuire tra i Soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o qualsiasi bene dell'associazione.

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Art. 19 - Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private.

Art. 20 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- e. il libro giornale della contabilità sociale;
- f. ogni altro libro richiesto dalla legge.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio dell'Associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea su proposta dei liquidatori, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da stabilirsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Controversie

- a. Le parti sottoporranno le eventuali controversie derivanti dal presente Statuto al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
- b. In caso di esito negativo del predetto tentativo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci e/o tra questi e l'Associazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.